



28860/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

FN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR
AGEVOLAZION
Motivazione
semplificata

Ud. 12/10/2017 - CC

R.G.N. 27515/2016

Ca. 28860
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27515-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) ;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2407/32/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Luca Solaini

9799
17

R.G. 27515/16

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Lombardia n. 2407/16, relativa alla revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dall'art. 1 parte I, nota II bis, n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86.

Assume la ricorrente che erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuta tardiva la notifica dell'avviso di liquidazione (tre anni), facendo riferimento, quale *dies a quo*, alla data di stipula dell'atto, e non a quella della registrazione dello stesso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza ^{con motivazione} ~~in forma~~ semplificata.

La censura è fondata. Secondo l'insegnamento di questa Corte "*In tema di benefici fiscali cosiddetta "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, primo comma, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, secondo comma, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto"* (Cass. n. ord. 2527/14, 9776/2009, sez. un. n. 1196/00).

Non conforme a tali principi è la decisione impugnata, laddove la CTR afferma che il termine decorrerebbe da quando l'acquirente ha assunto l'impegno di trasferire la residenza anagrafica presso l'immobile per il quale ha chiesto le agevolazioni, "che corrisponde alla data della stipula".

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Handwritten signature and notes on the right margin.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 12.10.2017.

Il Presidente
Dott. Marcello Iacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 1 DIC. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Per dot.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 01 dicembre 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96